

**LEGGE 24 LUGLIO 1954, n. 722 (GU n. 196 del 27/08/1954)
RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA
ALLO STATUTO DEI RIFUGIATI, FIRMATA A GINEVRA IL 28
LUGLIO 1951. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.196
DEL 27 AGOSTO 1954)**

Preambolo

*LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:*

ART. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA È AUTORIZZATO A RATIFICARE LA CONVENZIONE RELATIVA ALLO STATUTO DEI RIFUGIATI, FIRMATA A GINEVRA IL 28 LUGLIO 1951.

ART. 2.

PIENA ED INTERA ESECUZIONE È DATA ALLA CONVENZIONE SUDETTA A DECORRERE DALLA DATA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE.

LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERTA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.

DATA A NAPOLI, ADDÌ 24 LUGLIO 1954

EINAUDI

SCELBA - PICCIONI - DE PIETRO

- VILLABRUNA - VIGORELLI

- MARTINO - TREMELLONI -

GAVA

VISTO, IL GUARDASIGILLI: DE PIETRO